



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- VISTO il decreto legislativo n. 297 del 1994 e in particolare l'art. 456 comma 13
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitario, e in particolare l'articolo 3, comma 2, che prevede la formazione universitaria degli insegnanti elementari nel Corso di laurea in scienze della formazione primaria;
- VISTA la legge 3 agosto 1998 n.315, recante interventi finanziari per l'università e la ricerca, e in particolare l'articolo 1 che al comma 4 prevede l'utilizzazione di personale docente per lo svolgimento dei compiti di supervisore di tirocinio e di coordinamento delle attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e, al comma 5, per le medesime finalità, l'utilizzazione di docenti e dirigenti scolastici della scuola primaria, nel limite del contingente previsto all'articolo 456, comma 13, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59, concernente definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- VISTO l' articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e successive modificazioni e in particolare l’art. 1, commi 180 e 181, lettera b) e lettera c), n. 2, che, nel delegare il governo all’adozione di un decreto legislativo concernente il riordino, l’adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, confermano l’assetto didattico e organizzativo del corso di laurea abilitante in scienze della formazione primaria come disciplinato dalla normativa vigente e in particolare dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare l’art. 12 comma 1, , il quale prevede che “con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i contingenti dei tutor scolastici e coordinatori e ne sono disciplinate la modalità e i criteri di selezione, la durata dell'incarico, la formazione specifica, i compiti; sono altresì definiti i profili ed i compiti del tutor universitario o accademico, fermo restando quanto previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341. I tutor scolastico e coordinatore possono avvalersi



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- dell'esonero, integrale o parziale, dall'insegnamento, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315”; .
- VISTO il sopracitato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni e, in particolare: l'articolo 3, comma 2, che ha definito le modalità di svolgimento e le caratteristiche delle prove di accesso ai corsi di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e della scuola primaria; l'articolo 11, comma 5 bis, in base al quale “La determinazione dei contingenti dei tutor coordinatori e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, i parametri di assegnazione previsti dal decreto di cui al comma 5 sono derogabili al fine di assicurare l'invarianza di spesa”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2011, concernente disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell' articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010,n. 249;
- VISTO il decreto del Ministro dell' istruzione, dell' università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 marzo 2013, n. 210, con il quale sono stati determinati i contingenti del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra le facoltà di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
- VISTO il decreto del Ministro dell' istruzione, dell' università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2014 n. 548 con il quale è stato prorogato il contingente stabilito con il decreto 210 del 26 marzo 2013 e la relativa tabella A allegata;
- VISTO Il decreto Interministeriale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 agosto 2015 n. 623 è stato ulteriormente prorogato per l'anno accademico 2015/2016 il contingente stabilito con il decreto 210 del 26 marzo 2013 e la relativa tabella A allegata
- VISTO Il decreto Interministeriale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze dell' 8 giugno 2016 n. 376 è stato ulteriormente prorogato per i successivi anni accademici il contingente stabilito con il decreto 210 del 26 marzo 2013 e la relativa tabella A allegata qualora non intervengano variazioni nei corrispettivi capitoli di bilancio.
- VISTA La legge 11 dicembre 2016 n. 232 e in particolare la Tabella VII degli Stati di previsione
- CONSIDERATA la congruenza dei contingenti di cui al citato DM 210/2013 per le eventuali necessità inerenti i successivi anni accademici, nel rispetto dei limiti delle attuali



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

RITENUTO

disponibilità di bilancio, secondo quanto disposto al citato articolo 11, comma 5-bis del DM 249/2010;

necessario provvedere ad assicurare la continuità nello svolgimento dei compiti tutoriali presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria;

**DECRETA**

**Art. 1**

*Contingente utilizzazioni*

1. Per le finalità di cui in premessa, è confermato il limite massimo di utilizzazioni per lo svolgimento di compiti tutoriali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 marzo 2013, n. 210, nella misura di 356 esoneri complessivi per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria, comprensivi degli esoneri totali per i tutor organizzatori e di quelli parziali al 50% dell'orario di insegnamento per i tutor coordinatori.
2. La quota restante delle 771 unità complessive di esonero totale sarà destinata ai tutor dei percorsi di formazione iniziale triennale per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, secondo quanto stabilito all'articolo 12, comma 1 del D.legs 59 del 13 aprile 2017.

**Art. 2**

*Corsi di laurea in scienze della formazione primaria*

1. Il contingente assegnato agli Atenei per lo svolgimento di funzioni tutoriali presso i corsi di laurea di scienze della formazione primaria è prorogato per l'anno scolastico 2017/18.
2. Al fine di ottemperare alle esigenze tutoriali emerse nell'anno accademico 2016/2017, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale competente è autorizzato a procedere alla redistribuzione presso gli atenei del contingente assegnato ai sensi della tabella A di cui al decreto interministeriale 26 marzo 2013, n. 2010.

**Art. 3**

*Procedure di selezione*

1. Alla selezione ovvero alla conferma del personale di cui all'articolo 2 si procede ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, e degli articoli 1 e 2 del decreto attuativo 8 novembre 2011.



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

2. Le procedure di cui al comma 1 si concluderanno in tempo utile per consentire agli Uffici scolastici regionali l'emanazione dei relativi decreti di esonero con decorrenza dal 1° settembre 2017, al fine di garantire l'eventuale e pronta copertura dei relativi posti, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 79 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

LA MINISTRA

DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA

*Valeria Fedeli*